

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO DIPLOMA DI MATURITA' E LAUREA PER I SOCI ED I LORO FIGLI

(ultimo aggiornamento: delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/10/2016)

Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione di borse di studio ai soci ed ai figli dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Pachino.

Art. 2 (Borse di studio)

L'attivazione delle borse avviene annualmente su fondi a ciò destinati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle disponibilità del Fondo di beneficenza e mutualità.

Il budget delle borse di studio sarà indicato nel bando e stabilito sulla base delle disponibilità del Fondo di beneficenza e mutualità.

Art. 3 (Bando)

Per il conferimento delle borse di studio viene emanato un apposito bando dal Consiglio di Amministrazione.

Il bando è reso pubblico ai Soci con avviso affisso presso tutte le filiali e pubblicato sul sito web della Banca.

Art. 4 (Requisiti di ammissione)

I soci ed i figli di soci che intendono partecipare alla selezione per l'assegnazione della borsa di studio devono possedere uno dei seguenti requisiti:

DIPLOMA DI MATURITA'

- aver conseguito, negli anni scolastici previsti nel bando, il diploma di maturità con votazione non inferiore a quella indicata nel bando;

LAUREA IN CORSO

- aver conseguito, negli anni accademici previsti nel bando, la laurea triennale, la laurea specialistica biennale, la laurea magistrale ciclo unico, o un titolo equipollente, presso una università italiana o straniera con votazione finale non inferiore a quella indicata nel bando ed entro l'ultimo anno accademico del corso legale di studi (entro la sessione primaverile di Marzo/Aprile);

Esempio laurea in corso:

- Ultimo anno accademico previsto nel corso legale di studi: 2014/2015
- Ultima sessione valida per l'anno accademico 2014/2015: sessione primaverile Marzo / Aprile 2016

LAUREA FUORI CORSO 1 ANNO

- aver conseguito, negli anni accademici previsti nel bando, la laurea triennale, la laurea specialistica biennale, la laurea magistrale ciclo unico, o un titolo equipollente, presso una università italiana o straniera con votazione finale non inferiore a quella indicata nel bando ed entro l'anno accademico successivo all'ultimo anno del corso legale di studi (entro la sessione primaverile di Marzo/Aprile);

Esempio laurea fuori corso 1 anno:

- Ultimo anno accademico previsto nel corso legale di studi: 2014/2015
- Anno accademico successivo: 2015/2016
- Ultima sessione valida per l'anno accademico 2015/2016: sessione primaverile Marzo / Aprile 2017

Art. 5

(Domanda di partecipazione)

La domanda di partecipazione deve essere inviata, per il tramite delle filiali, alla Sede Centrale entro e non oltre il termine ultimo indicato nel bando.

La domanda va compilata utilizzando esclusivamente l'apposito modello reso disponibile sul sito web della Banca, e deve essere corredata della documentazione comprovante i requisiti richiesti.

Nel caso in cui non si disponga della documentazione richiesta, l'aspirante potrà indicare il titolo posseduto e l'eventuale votazione conseguita con l'impegno a presentare, in ogni caso, la documentazione idonea entro il termine di deposito delle domande indicato nel bando.

La domanda è accettata con riserva di verifica dei presupposti di ammissibilità e nel caso di dubbi interpretativi sulla loro sussistenza il Consiglio di Amministrazione decide discrezionalmente ed insindacabilmente, rendendo note all'interessato le motivazioni che hanno originato il rigetto della domanda.

Art. 6

(Commissione giudicatrice)

La Commissione giudicatrice sarà composta dai membri del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale.

Art. 7
(Borse di studio)

Il numero di borse di studio ed il relativo budget saranno indicati nel bando e stabiliti sulla base delle disponibilità del Fondo di beneficenza e mutualità.

Art. 8
(Selezione)

1. Le borse di studio sono conferite in base al criterio del merito, suddividendo gli aspiranti in specifiche fasce.
2. A parità di merito, per gli studenti universitari aspiranti, prevale la minore età del candidato.
3. Qualora il numero degli aspiranti della prima fascia fosse inferiore a quello delle borse di studio disponibili, si estenderà l'assegnazione agli aspiranti delle fasce successive.
4. Gli studenti universitari aspiranti potranno beneficiare dell'iniziativa per una sola volta nel corso della carriera accademica.
5. Nel caso in cui gli aspiranti dovessero risultare in soprannumero rispetto alle borse attivate, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la necessaria integrazione finanziaria ovvero di utilizzare le disponibilità eventualmente determinatesi in altre categorie.

Art. 9
(Vincitori)

L'elenco dei vincitori è pubblicato sul sito web della Banca.

I vincitori saranno informati tramite comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di domanda che dovrà pertanto essere scritto in modo chiaro e leggibile.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire all'ufficio competente, entro il decimo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione, la documentazione necessaria per attestare il possesso dei requisiti richiesti al momento dell'emanazione del bando.

Qualora la Banca organizzi un evento per la consegna delle borse di studio, i giovani assegnatari si impegnano a partecipare a tale evento.

Art. 10
(Redditi assimilati)

Si rende noto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art.50 comma 1 lettera c) D.P.R N. 917/86 del TUIR, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

Pertanto coloro che risulteranno vincitori di una delle borse di studio in palio riceveranno regolare CUD nei tempi previsti dalla legge.